

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DENOZZA

Seduta del 18/02/2020

FATTO

Parte ricorrente espone

Il cliente, in sede di ricorso, espone quanto segue:

- Il 18.03.2019 il ricorrente, tramite bonifico, chiudeva la propria posizione debitoria nei confronti dell'intermediario alla luce degli accordi raggiunti con il soggetto incaricato di recuperare il credito. La chiusura della posizione veniva confermata sia dal *servicer* sia dal titolare del credito che in data 05.04.2019 confermava per iscritto la chiusura pratica con effetti liberatori.
- Nonostante la chiusura della pratica, in data 05.06.2019, il ricorrente veniva iscritto nell'albo dei protesti per mancato pagamento di una cambiale di importo pari a € 396,00.
- Il cliente denunciava l'illegittimo protesto il 18.06.2019 e solo il 25.07.2019 l'intermediario presenta istanza di cancellazione. L'errore per il protesto sarebbe stato ammesso dallo stesso intermediario con comunicazione del 14.10.2019
- Per i motivi di cui sopra, il ricorrente richiede il risarcimento del danno causato alla propria immagine, danno che sarebbe conseguenza della condotta colpevole dell'intermediario;

- l'accordo di rientro preso con il soggetto incaricato di recuperare il credito avrebbe permesso al cliente di non essere più segnalato a sofferenza e di accedere nuovamente al credito bancario.

Il ricorrente chiede che l' Arbitro l'accerti la colpa dell'intermediario in relazione al fatto accaduto oggetto di contestazione e conseguentemente disponga il risarcimento del danno a carico del responsabile e a favore del cliente per il nocumento alla immagine derivante dal protesto.

L'intermediario dichiara quanto segue:

- poiché il ricorrente veniva segnalato "a sofferenza", l'intermediario incaricava un terzo soggetto per il recupero dell'anzidetto credito; in data 24.11.2016, il ricorrente stipulava un accordo con il soggetto incaricato del recupero: si prevedeva la possibilità di rientrare con la sottoscrizione di 48 cambiali, di cui una pari a € 396,00 e le restanti 47 con valore ognuna di € 396,00.
- A fronte del versamento di € 8.000,00 la posizione debitoria del cliente veniva chiusa e si procedeva a richiamare le cambiali non ancora scadute, nello specifico 24 cambiali.

Il 05.04.2019 l'intermediario titolare del credito inviava al cliente lettera con effetti liberatori. Poiché l'08.05.2019 veniva levato il protesto della cambiale avente scadenza 05.05.2019 da € 396 e il presentatore nominato da Tribunale competente esperiva il tentativo di pagamento presso il domicilio del pagamento, il ricorrente contattava l'intermediario convenuto per chiarimenti in data 13.06.2019 e in data 14.06.2019 l'intermediario stesso comunicava di attivarsi per cancellazione protesto.

- Il 23.07. 2019 la banca inoltrava richiesta di cancellazione alla Camera di Commercio e Artigianato di Verona la quale in data 30/07/2019 confermava la cancellazione del protesto in questione.
- L'intermediario eccepisce che, saldato il debito da parte del cliente, richiamava le 24 cambiali ancora in scadenza: 2, con ordine impartito il 21.03.2019 tramite l'Istituto C. B., le restanti 22 venivano richiamate d'ufficio.
- L'intermediario rappresenta che solo in seguito alla segnalazione del 13.06.2019 veniva a conoscenza che il richiamo della cambiale in oggetto non era andato a buon fine così attivava gli accertamenti del caso. Infatti, verificato l'errore in merito alla cambiale di € 396, 00 con scadenza 05.05. si attivava per la cancellazione del protesto dal registro informatico nazionale dei protesti. La cancellazione veniva confermata dalla Camera del Commercio e dell'Artigianato di Verona il 30.07.
- La banca dichiara di aver manifestato la propria disponibilità a provvedere alla cancellazione del protesto disposto in capo al ricorrente e, in merito alla richiesta di risarcimento del danno, dichiara che il ricorrente non ha fornito alcun riscontro che permetta di quantificare l'asserito nocumento.

Il ricorrente espone in sede di repliche quanto segue:

- La stessa banca dichiara la liberazione del cliente dal debito difatti procede a richiamare le cambiali non ancora scadute. La banca stessa ammette che i richiami sono andati a buon fine per tutte le cambiali salvo per quella n° 5856372910**** con importo € 396,00 in riferimento alla quale lo stesso intermediario dichiara "*il richiamo correttamente eseguito nei termini non è andato a buon fine per disguido di carattere tecnico*". Tale accaduto, afferma il ricorrente, è imputabile all'istituto.
- Il 13.06. segnala l'errore in merito al protesto, in data 18.07 si comunicava che era stata predisposta documentazione per la cancellazione del protesto, la richiesta di cancellazione giungeva il 25.07 alla Camera di Commercio e della Agricoltura di Verona e soltanto il 30.07 si disponeva la cancellazione.

- In merito alla richiesta di risarcimento del danno, il ricorrente dichiara che il nocumento subito dalla sua immagine è diretta nonché immediata conseguenza dell'illegittimo protesto patito e dell'inerzia dell'intermediario nel disporre la cancellazione.

DIRITTO

L'errore che ha messo in moto la vicenda, e che ha condotto all'elevazione del protesto, appare evidente, ed è sostanzialmente riconosciuto dal convenuto stesso. Anche il ritardo con cui il convenuto ha cercato di rimuovere gli effetti dell'errore originario non appare conforme ad un'attiva e diligente protezione degli interessi del cliente (l'annotazione del protesto è stata cancellata solo a distanza di circa un mese e mezzo dalle giuste rimostranze del ricorrente ed è rimasta attiva per circa tre mesi). Ciò posto, va peraltro rilevato che per quanto concerne la richiesta di risarcimento per il danno prodotto all'immagine del ricorrente, non risultano essere indicati elementi idonei a poter essere valutati al fine di procedere ad una liquidazione sia pure equitativa del danno. Ancor meno risultano presenti in atti elementi di prova utili alla quantificazione del pregiudizio che si possa presumere essere stato patito sul piano più strettamente patrimoniale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA